

Serbatoi carburanti ad uso privato: obbligo di denuncia di esercizio prorogato al 30 giugno 2020

L'art. 62, comma 1, del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Con la recente Nota Agenzia Dogane e Monopoli 18.3.2020 n. 94214 è stato precisato che, il differimento così adottato trova applicazione anche per l'entrata in vigore dell'obbligo di denuncia di esercizio di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante: i) sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc; ii) sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc. Tale adempimento, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del D.L. 124/2019, per effetto della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione (n. 240433 del 27 dicembre 2019) avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020. Conseguentemente, in virtù della sospensione degli adempimenti disposta dal art. 62, comma 6, del D.L. 18/2020, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.

Premessa

L'articolo 25, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (testo unico delle accise TUA), **prevede l'obbligo di denuncia di esercizio**, rispettivamente:

- per gli **esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato**, agricolo ed industriale di capacità **superiore a 10 metri cubi** e non superiore a 25 mc (c.d. esercenti di un Deposito minore);
- per gli **esercenti apparecchi di distribuzione automatica** di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, **collegati a serbatoi** la cui capacità globale **supera i 5 metri cubi e non superiore a 10 mc** (c.d. esercenti di un distributore minore);

Osserva

Le **cisterne e i serbatoi mobili trasportati in cantiere** e contenenti carburanti per il rifornimento sia di macchine operatrici sia di macchinari a scoppio **non rientrano nelle nuove regole** in quanto tali attrezzature per le loro caratteristiche tecnico-costruttive **non rientrano nella definizione di "apparecchi di distribuzione automatica collegati a serbatoi"**.

Conseguentemente, in virtù delle richiamate disposizioni, **tutte le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione comunale** per l'installazione ed esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi con capacità volumetrica superiore a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi **devono presentare all'Ufficio delle Dogane di competenza la denuncia di esercizio per l'ottenimento della licenza fiscale** (otterranno dall'Agenzia delle Dogane un apposito codice ditta).

Osserva

In relazione ai nuovi obblighi introdotti, la **documentazione da allegare all'istanza** per il rilascio della licenza fiscale **è la seguente:**

- **autorizzazione comunale dell'impianto;**
- **certificato prevenzione incendi** (c.d. SCIA antincendio) dell'impianto;
- **planimetrie dell'impianto** (in duplice copia) sottoscritte da professionista abilitato e dal legale rappresentante;
- **tabelle di taratura dei serbatoi** (in duplice copia) sottoscritte da professionista abilitato e dal legale rappresentante;
- **autocertificazione di assenza di condanne penali** sottoscritta dal legale rappresentante;
- **copia carta di identità del legale rappresentante;**
- **2 marche da bollo da 16,00 euro.**

Decorrenza dell'obbligo di denuncia di esercizio

Per espressa previsione normativa, **l'obbligo di denuncia** prescritto per gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore **ha efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo** alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 **ovvero dal 1 aprile 2020**, in considerazione del fatto che la determinazione in commento è stata pubblicata lo scorso 30.12.2019 .

Emergenza corona virus: Sospensione degli adempimenti

L'art. 62, co. 1 del D.L. 18/2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha sancito la **sospensione degli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti, la cui scadenza **è ricompresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**.

Osserva

In forza di tale sospensione, l'Agenzia delle Dogane, con **nota del 18.3.2020 n. 94214**, ha precisato che **la denuncia di esercizio** di cui sopra **andrà presentata** all'Ufficio delle dogane territorialmente **competente entro il 30 giugno 2020**, e non più entro l'originario termine fissato al 1.4.2020.

Tenuta dell'apposito registro di carico e scarico

Si ricorda, infine, che l'articolo 25, comma 4 del TUA, ha previsto, tra l'altro, che gli esercenti impianti e depositi (soggetti all'obbligo della denuncia) **sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico**, le cui modalità di tenuta sono state stabilite sempre con la citata determina Prot. n. 240433/ RU dello scorso 27 dicembre 2019.

Osserva

In particolare, nella citata determina n. 240433/ RU 27.12.2019 è stato meglio stabilito che **gli esercenti deposito minore** e **gli esercenti distributore minore** tengono il registro di carico e scarico presso l'impianto, all'interno delle rispettive contabilità aziendali, **su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell'Ufficio** delle dogane territorialmente competente.

Il registro ha **validità fino alla cessazione della licenza di esercizio** e le modalità di tenuta dello stesso devono essere preventivamente dichiarate al predetto UD al momento della denuncia.

E' stato altresì stabilito che:

- gli esercenti di un deposito minore **contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici** che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto;

Osserva

Le scritturazioni **sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo** alla data di pubblicazione della determina n. 240433/ RU 27.12.2019 sul sito internet dell'Agenzia (ovvero a decorrere dall'1.4.2020).

- per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la **giacenza iniziale da riportare è quella rilevata** in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 dell'1.4.2020 (primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determina n. 240433/ RU 27.12.2019);
- le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto **entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione**;
- le **scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni**, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato.

Osserva

Per gli esercenti **distributori minori muniti di totalizzatore** è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo **scarico cumulativo mensile** sulla base dei dati del predetto strumento di misura.

- gli esercenti di un deposito minore sono tenuti **a trasmettere all'Ufficio delle Dogane** competente tramite PEC **un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali**, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce.

Osserva

Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all'Ufficio delle Dogane **sono allegati alle contabilità dell'impianto.**

- in fase di verifica, il **registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli** dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza.

Osserva

La **chiusura del registro** di carico e scarico **e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica** e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.

- il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo **sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.**